



**TRIBUNALE DI NAPOLI  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. [REDACTED] ha  
pronunciato all'odierna udienza la seguente

**S E N T E N Z A**

P.Q.M.

Il G.L. accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che [REDACTED] dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito e dall'*avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni*, e dal possesso del titolo accademico (laurea o diploma congiunto ai 24 crediti formativi universitari) e, conseguentemente, ordina al Ministero convenuto la valutazione di tali titoli, ai fini dell'inserimento nella prima fascia sostegno delle Graduatorie Scolastiche Provinciali d'interesse – c.d. graduatorie “riservate agli specializzati” - valide per il biennio scolastico 2020/2022, con riferimento alla classe ADMM – Sostegno nella Scuola Secondaria di I Grado;

condanna il Ministero IUR alla conseguente attuazione conformativa, disponendo l'inserimento del ricorrente nelle suddette graduatorie attualmente vigenti.

Compensa per intero tra le parti le spese del processo.

Napoli, [REDACTED] 10. 2021

Il Giudice

Dott. [REDACTED]